



Città di Siracusa

Settore LL.PP. Manutenzioni

Servizio Verde Pubblico e Riqualificazione Urbana

Regolamento per il Verde Pubblico e Privato della Città di Siracusa

Siracusa 22/03/2012

SOMMARIO

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	5
Articolo 1. Finalità	5
Articolo 2. Ambito di applicazione	5
Articolo 3. Salvaguardia del Patrimonio vegetativo.....	6
Articolo 4. Specifiche misure di salvaguardia.....	8
Articolo 5. Vigilanza	8
TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	9
CAPITOLO 1 – DIFESA DELLE ALBERATURE	9
Articolo 6. Difesa Fitosanitaria	9
Articolo 7. Norme per la difesa delle piante.....	10
Articolo 8. Danneggiamenti	11
Articolo 9. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza	12
Capitolo II- Abbattimenti	13
Articolo 10. Abbattimenti urgenti	13
Articolo 11. Abbattimenti.....	13
Capitolo III - Sostituzioni	14
Articolo 12. Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari o di sicurezza.....	15
Articolo 13. Reimpianti coattivi	17
Capitolo IV – Potature	17
Articolo 14. Potature e rimonde	17
Articolo 15. Potatura di contenimento della chioma e di risanamento.....	18
TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI	18
Capitolo I - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi.....	18
Articolo 16. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi.....	18
Capitolo II - Aree di pertinenza: interventi ammessi.....	20

Articolo 17. Interventi ammessi all'interno delle aree di pertinenza.....	20
Articolo 18. Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza.....	21
Articolo 19 - Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione	22
Capitolo III - Prescrizioni e vincoli	22
Articolo 20. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali	23
TITOLO IV. NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	24
Articolo 21. Ambito di applicazione	24
Capitolo I - Usi e limitazioni	24
Articolo 22. Accesso a parchi, giardini e aree verdi.....	24
Articolo 23. Limitazioni d'uso ed attività consentite	25
Articolo 24. Gioco libero e attrezzature specifiche	27
Articolo 25. Uso del verde pubblico da parte di animali	28
Articolo 26. Installazione di chioschi su aree a verde pubblico o all'interno di aree di pertinenza di alberature	28
Articolo 27. Occupazione di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e simili	28
TITOLO V. SANZIONI	29
Articolo 28. Sanzioni.....	29
Articolo 29. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato	29
TITOLO VI – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	29
Articolo 30. Premessa.....	30
Articolo 31. Criteri Progettuali.....	30
Articolo 32. Documentazione da produrre	34
Articolo 33. Prescrizioni tecniche - Indicazioni di carattere generale.....	37
Articolo 34. Caratteristiche del materiale agrario e complementare	38
Articolo 35. Caratteristiche del materiale vegetale	38
Articolo 36. Caratteristiche del materiale di arredo	40

Articolo 37. Modalità di esecuzione dei lavori.....	42
Articolo 38. Manutenzione delle opere a verde.....	46
GLOSSARIO	48
ALLEGATI	50
ALLEGATO 1. Specie ERBACEE ED ARBUSTIVE sottoposte a tutela.....	50
ALLEGATO 2. Specie arboree sottoposte a tutela	52
ALLEGATO 3. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità.....	54
ALLEGATO 4. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato	56

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ARTICOLO 1. FINALITÀ

Il Comune di Siracusa intende tutelare, in quanto bene pubblico, le specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree nelle aree sia pubbliche sia private, costituendo tale vegetazione una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad essa collegate.

L'obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata per conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale.

La tutela della vita vegetale presente sull'intero territorio comunale si attiva quando questa assume una qualsiasi rilevanza ambientale e paesaggistica, nell'ambito patrimoniale pubblico e privato.

Pertanto la tutela è estesa a tutte le formazioni vegetazionali, autoctone ed alloctone, caratterizzanti gli ecosistemi del territorio siracusano e comunemente individuate in macchia mediterranea e gariga.

La tutela è inoltre applicata anche alle singole specie vegetali, sia esse erbacee, arbustive e/o arboree, autoctone ed alloctone, di grande rilevanza dal punto di vista ecologico, paesaggistico e storico testimoniale.

La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze vegetali nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.

ARTICOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente:

- a) essenze vegetali pubbliche e private insistenti sul territorio comunale;
- b) parchi e giardini comunitari (storici, di interesse paesaggistico, estensivi, agricoli, specialistici, urbani);
- c) aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole con esclusione delle aree di esclusiva pertinenza scolastica);
- d) aree verdi libere, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco;
- e) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e annessi alla viabilità);
- f) verde cimiteriale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre regolamentazioni specifiche per singoli parchi e di promuovere la raccolta di proposte e valutazioni in merito allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria, all'uso e all'arredo dei parchi, al fine della valorizzazione del sistema del verde, dell'incremento degli standard manutentivi, e per incentivare la qualità progettuale delle nuove realizzazioni.

2. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.

4. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza.

5. Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo, in ogni caso, ad un incremento complessivo del numero di esemplari arborei in alberata stradale, in tutte le situazioni nelle quali sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora.

6. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.

7. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio della attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppieti e vivai).

8. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la dizione "tecnici abilitati" è da riferirsi a tecnici iscritti in albi professionali ed individuati all'interno degli ordini e collegi professionali per le esclusive competenze settoriali in essi previste.

ARTICOLO 3. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VEGETATIVO

1. Sono tutelate e rigorosamente conservate tutte le specie erbacee ed arbustive, in ambiti pubblici, di cui all'[ALLEGATO 1. Specie vegetali sottoposte a tutela](#) del presente, ubicati sul territorio comunale.

2. Sono tutelate e rigorosamente conservate tutte le specie arboree, sia in ambiti pubblici che privati, di cui all'[ALLEGATO 2. Specie arboree sottoposte a tutela](#) del presente, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio e aventi diametro del tronco superiore a:

> 15 cm (47 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo A;

> 20 cm (63 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo B;

> 40 cm (126 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo C;

3. Sono inoltre tutelati e rigorosamente conservati gli “alberi di grande rilevanza” sia in ambiti pubblici che privati, di cui all’ALLEGATO 2. Specie arboree sottoposte a tutela del presente, definiti come esemplari arborei aventi il diametro del tronco superiore a:

> 60 cm (189 cm di circonferenza) per genere e specie appartenenti ai gruppi A e B;

> 100 cm (315 cm di circonferenza) per genere e specie appartenenti al gruppo C;

4. Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti capoversi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall’area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 10 cm.

5. Le misure precipitate dovranno essere rilevate a 1,00 m dal colletto.

6. Per “area di pertinenza” si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco dell’albero e raggio secondo la seguente articolazione:

Diametro del tronco (cm)	Raggio (m)
Da 20 a 35	4
Da 35 a 50	5
Da 50 a 80	7
Maggiore di 80	9

Per “area di pertinenza” riferita agli arbusti si intende l’area definita dalla proiezione al terreno incrementato di una corona di 1mt di larghezza.

7. Per “volume di pertinenza” si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell’area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore, al piano di campagna.

La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene definita in:

Diametro del tronco (cm)	Profondità (m)
Da 20 a 35	2
Da 35 a 50	2,5
Da 50 a 80	3,5
Maggiore di 80	5

La quota superiore al piano di campagna viene definita dall’altezza dell’esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest’ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori difformi a quanto prescritto dai successivi artt. 14 e 15.

Se sono state effettuate riduzioni difformi, l’altezza considerata sarà quella tipica della specie di appartenenza dell’esemplare arboreo a maturazione.

9. La tutela degli esemplari vegetali di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo in ambito di interventi edilizi (opere edili private – opere pubbliche o di pubblico interesse – opere di urbanizzazione) è disciplinata nel successivo Titolo III.

10. Eventuali sostituzioni degli esemplari arborei di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché i nuovi impianti, sono disciplinati nel successivo Titolo II.

ARTICOLO 4. SPECIFICHE MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Di seguito si indicano normative e disposizioni attuative per specifiche problematiche:

- Circolare n.204 del 16/03/1996 della Regione Siciliana Assessorato dell’agricoltura e delle Foreste – Disposizioni attuative per l’abbattimento di alberi di olivo.
- Piano Regolatore vigente – Aree sottoposte a tutela ambientale ed essenze vegetali in esse presenti (es. Verde Naturalistico)
- Piano Paesaggistico Provinciale - Nuovo strumento di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
- Albo degli Alberi Monumentali di cui al decreto dell’Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione D.D.G. n.7538 del 29/09/2005

Nel caso in cui l’esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sotoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere **Platanus** il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta le autorizzazioni al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio Verde Pubblico del Comune di Siracusa.

2. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo di terreni inculti e abbandonati in ambito urbanizzato devono garantire il pubblico decoro e l’igiene urbana, evitare pericoli per la mobilità pedonale e veicolare e scongiurare il pericolo d’incendi.

3. La presenza nella città della più grande colonia europea di Cyperus papyrus, nonché le testimonianze storiche relative alla presenza ed all’uso del papiro a Siracusa si sono concretizzate nella individuazione della Riserva Fiume Ciane e saline di Siracusa (marzo 1984) ed ai sensi dell’art.7 della L.R. n.98/91, l’individuazione quale Riserva Naturale Orientata, al fine di salvaguardare e rivitalizzare il Papiro lungo il corso del fiume Ciane e conservare i valori ambientali della zona umida delle saline. Inoltre nel 1970 il Consiglio d’Europa ha incluso il Papiro del Ciane nell’elenco dei biotipi di grande interesse naturalistico e meritevoli della massima tutela.

ARTICOLO 5. VIGILANZA

1. La vigilanza relativa all’applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. Il Comune di Siracusa si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri pubblici o con tecnici professionisti, al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

CAPITOLO 1 – DIFESA DELLE ALBERATURE

ARTICOLO 6. DIFESA FITOSANITARIA

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste da Ordinanze Sindacali, dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale e Nazionale.

2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;

b) la difesa delle piante da danneggiamenti;

c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;

d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;

e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

4. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi che normalmente vivono in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

5. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministeri preposti e resi attuativi con appositi Decreti.

Essi si attuano con attività di:

- intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;

- imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

Le lotte antiparassitarie obbligatorie attualmente riguardano le seguenti patologie:

- cancro colorato del platano (agente patogeno: Ceratocystis fimbriata);
- colpo di fuoco batterico (agente patogeno: Erwinia amylovora);
- processionaria del pino (agente patogeno: Thaumetopoea pityocampa);
- punteruolo rosso delle palme (l'insetto dannoso: Rhynchophorus ferrugineus).

Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

ARTICOLO 7. NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 8 comma 2, nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (come per esempio trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia).
3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cesugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfeccato con prodotti fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.
5. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di passacavi il sistema nodig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul tronco dell'albero interessato, dovranno essere maggiori o uguali al raggio della chioma così come riportato nell'[ALLEGATO 3. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità](#)

6. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore comunale competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con Determinazione Dirigenziale, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l'abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica redatto da un tecnico abilitato, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante.

7. E' fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare ai Settori Comunali competenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo degli interventi e la planimetria in scala adeguata delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

8. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

ARTICOLO 8. DANNEGGIAMENTI

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.

2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;

b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso;

c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO 4. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato del presente Regolamento;

d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;

e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, se non con le modalità di cui al successivo articolo 18;

f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;

g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;

h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;

i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;

j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;

k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui al precedente articolo 6 commi 5 e 6.

3. I danni procurati a specie vegetali di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all'ALLEGATO 4. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato del presente regolamento.

4. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

ARTICOLO 9. PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI DI GRANDE RILEVANZA

1. Gli alberi di grande rilevanza, così come individuati all'art. 3 comma 3 del presente regolamento, sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del regolamento stesso.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

3. Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Tutti gli interventi di abbattimento degli esemplari di cui al presente articolo, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune a fronte di una regolare richiesta allegando fotografie e relazione descrittiva delle motivazioni e delle modalità d'intervento e nominativo e DURC della ditta esecutrice; il tutto redatto e controfirmato da un tecnico abilitato. Nel caso di esemplari da espiantare valgono gli obblighi di cui al successivo art.11.

4. Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o Ente Pubblico, è tenuto, ad eseguire periodicamente la rimonta del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolinità delle persone.

5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta le autorizzazioni al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio Verde Pubblico del Comune di Siracusa.

6. Gli interventi dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

7. Nel caso di alberi monumentali tutelati qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa .

8. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente del Settore competente al Verde Pubblico del Comune di Siracusa, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente regolamento.

CAPITOLO II- ABBATTIMENTI

ARTICOLO 10. ABBATTIMENTI URGENTI

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà presentare presso il Settore competente una comunicazione relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari vegetali tutelati di cui all'art.3 comma 3; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica e relazione tecnica dalle quali risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta nonché gli estremi ed il relativo DURC della ditta esecutrice dei lavori.

2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente (VTA) le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato.

3. I lavori relativi all'abbattimento, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi culturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inherente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro e corretto smaltimento del materiale di risulta.

ARTICOLO 11. ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di uno o più esemplari vegetali tutelati identificati secondo i criteri di cui al precedente art. 3 comma 2, esclusi gli alberi definiti di "grande rilevanza" per i quali si rimanda al precedente art. 8, è consentito previa presentazione di un'apposita comunicazione da parte del legittimo proprietario o dal soggetto da esso formalmente delegato ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) in presenza di uno o più esemplari vegetali non più vegeti;

b) in presenza di uno o più esemplari vegetali, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;

- c) quando l'abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di aree verdi e, nel caso di giardini storico-testimoniali come individuati dall'Ente di tutela, della corretta ricostruzione filologica degli assetti sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato da sottoporre al parere dell'ente di tutela;
- d) quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
- e) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
- f) quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;
- g) quando l'alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative.

L'intervento deve essere preventivamente comunicato al Comune allegando fotografie e relazione descrittiva delle motivazioni e delle modalità d'intervento e nominativo e DURC della ditta esecutrice; il tutto redatto e controfirmato da un tecnico abilitato.

2. Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso i propri uffici, previa verifica degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di documentazione.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta le autorizzazioni al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio Verde Pubblico del Comune di Siracusa.

4. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

5. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi culturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché all'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

6. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente del Settore competente al Servizio del Verde Pubblico, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati o singole violazioni al presente regolamento.

CAPITOLO III - SOSTITUZIONI

ARTICOLO 12. SOSTITUZIONE DI ESEMPLARI ABBATTUTI PER MOTIVI FITOSANITARI O DI SICUREZZA

1. Gli esemplari di cui all'art.3 comma 2 e 3 abbattuti per motivi fitosanitari o di sicurezza, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate entro e non oltre 6 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.

Tale obbligo permane per le proprietà pubbliche anche per gli esemplari di cui all'art.3 comma 1.

2. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

3. Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:

a) distanze dai confini:

oltre a quanto indicato dal Codice Civile, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

Tipologia di esemplare arboreo	Distanza minima di rispetto (m)
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	3
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	3,5
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	4

b) distanze da edifici e manufatti:

Tipologia di esemplare arboreo	Distanza minima di rispetto (m)
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	3
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	3,5
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	4

c) distanze da utenze aeree:

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano in conformità alla normativa vigente dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di 30 m dalla proiezione al suolo del cavo.

d) distanze da utenze sotterranee:

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

per tutte le alberature 3 m

e) distanze da solai e/manufatti interrati:

per tutte le alberature 3 m

f) cercine a terreno nudo:

qualora sia possibile il rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere garantita la disponibilità di un cercine a terreno nudo o inerbito, circostante il tronco del nuovo esemplare arboreo, prevedendo anche l'eventuale demolizione di pavimentazioni realizzate in modo improprio, avente una superficie complessiva non inferiore a 10 mq.

La sostituzione è ammessa solo a condizione che, nella porzione di superficie permeabile interna al lotto così come definita dal Regolamento Edilizio vigente, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

Tipologia di esemplare arboreo	Aree per nuove alberature (mq)
a portamento piramidale	15 (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza	
(raggio della chioma a maturità < 3 m)	25 (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza	
(raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	35 (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza	
(raggio della chioma a maturità > 6 m)	50 (raggio 3,98 m)

4. Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma ai punti a), b), f), nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei classificati di “grande rilevanza” superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.

5. Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere ai gruppi A, B, C come da allegato 2, devono avere, a 1,00 m dal colletto, un diametro non inferiore a 6 cm per piante di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) e un diametro non inferiore a 8 cm per piante di II (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) e di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica e fitosanitaria.

Per quanto previsto al punto secondo del comma 1 gli esemplari da mettere a dimora devono appartenere a quelli dell'allegato 1 disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica e fitosanitaria.

6. Nel caso di impossibilità di procedere al reintegro nell'area di pertinenza permane l'obbligo di reintegro in altra area pubblica vicinale da individuare ed indicare nella comunicazione preliminare.

ARTICOLO 13. REIMPIANTI COATTIVI

1. Le alberature abbattute abusivamente o per le quali è stata compromessa la vitalità, o i mancati reimpianti, devono essere sostituite qualora sussistano le condizioni previste dal precedente art. 12 comma 3, a cura del proprietario con altrettanti idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, secondo le modalità previste dal precedente art. 12, permane l'obbligo di reintegro in altra area pubblica vicinale da individuare ed indicare nella comunicazione preliminare.

CAPITOLO IV – POTATURE

ARTICOLO 14. POTATURE E RIMONDE

1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.

2. Per potature a regola d'arte si intendono:

a) su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre - 21 marzo, interessando branche di diametro non superiore a 10 cm; nel caso di raccorciamenti con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato;

b) su esemplare arboreo sempreverdi, esclusi gli arbusti, oltre al periodo di cui sopra quelle effettuate anche nei restanti periodi dell'anno, con tagli su branche non superiori a 10 cm di diametro.

c) su arbusti sempreverdi potrà essere eseguita nell'intero anno escluso il periodo di fioritura.

d) su palme dal mese di giugno a settembre tagliare solo le foglie, le infiorescenze e le infruttescenze morte (le foglie morte si recidono lasciando un pezzetto di picciolo facendo attenzione a non danneggiare lo stipite, i tagli delle foglie dovranno essere netti, senza lacerazioni o slabbrature) le foglie che creano disagi al passaggio, possono essere ridotte solo in parte o legate senza stringerle troppo.

3. Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature per gli alberi così definita rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere.

Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio.

4. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale

5. E' vietato effettuare potature a capottozzi o a sgamollo tali da alterare sostanzialmente la naturale forma degli alberi, e sulle conifere eseguire tagli drastici che ne compromettono irrimediabilmente la chioma.

ARTICOLO 15. POTATURA DI CONTENIMENTO DELLA CHIOMA E DI RISANAMENTO

1. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura di risanamento e di contenimento della chioma di esemplari di cui all'art.3 comma 2 e 3 è necessario inoltrare comunicazione al Settore competente al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

2. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:

a) potatura di riduzione e contenimento della chioma che consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;

b) potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere, mediante comunicazione scritta le autorizzazioni al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio Verde Pubblico del Comune di Siracusa.

4. Nei casi in cui le potature eseguite in modo difforme dai criteri di buona pratica e di quanto contenuto nel presente regolamento che compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario, oltre alla sanzione pecuniaria, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI

CAPITOLO I - ABBATTIMENTI IN PRESENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

ARTICOLO 16. ABBATTIMENTI IN PRESENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

1. L'abbattimento di specie arboree (così come definite all'art. 3 comma 2), con esclusione degli esemplari di grande rilevanza (così come definite all'art 3 comma 3), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale

soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato, valutata dal Settore competente.

2. In tal caso le specie vegetali abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento con altrettante specie vegetali dello stesso gruppo di quelle abbattute.

3. La sostituzione è ammessa solo a condizione che nella porzione di superficie permeabile interna al lotto così come definita dal Regolamento Edilizio, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, nonché quanto indicato nel precedente articolo 11, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

Tipologia di esemplare arboreo	Aree per nuove alberature (mq)
a portamento piramidale	15 (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza	
(raggio della chioma a maturità < 3 m)	25 (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza	
(raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	35 (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza	
(raggio della chioma a maturità > 6 m)	50 (raggio 3,98 m)

4. La sostituzione delle piante abbattute, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di esemplari arborei a portamento piramidale con un numero di piante pari a:

> n° 4 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m);

> n° 3 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m);

> n° 2 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m).

5. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio abilitativo, determinate sulla base dei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.

Pertanto le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 3 ai commi 6 e 7 del presente regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

6. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, valutata dal Settore

competente, e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, sono oggetto di titolo abilitativo di cui al vigente RE o rientrano nei Piani Urbanistici Attuativi con cessioni di opere e aree verdi all'Amministrazione Comunale.

Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

CAPITOLO II - AREE DI PERTINENZA: INTERVENTI AMMESSI

ARTICOLO 17. INTERVENTI AMMESSI ALL'INTERNO DELLE AREE DI PERTINENZA

1. Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati, così come definite all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, possono essere interessate dalla realizzazione di nuovi manufatti in elevazione (compresi marciapiedi e pavimentazioni impermeabili) per una porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari ad 1/4 e ad una distanza non inferiore a 5 m dal colletto/fusto;
2. Distanze inferiori sono ammesse esclusivamente nei casi di ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione esistente soggetta ad intervento di ripristino o rifacimento interessi l'area circostante il colletto della pianta, è necessario prevedere un'area permeabile (cercone) del diametro di 2 m; per gli alberi di grande rilevanza tale raggio non può essere inferiore a 4 m.

3. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze o utilizzare per la posa di passacavi il sistema no-dig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate al colletto/fusto rilevata a 10 cm da terra dell'albero interessato dovranno essere maggiori o uguali al raggio della chioma così come riportato nell'[ALLEGATO 3. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità](#)

4. Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente all'interno delle aree e dei volumi di pertinenza delle alberature tutelate possono essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi.

5. Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo e alle prescrizioni contenute nei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.

Pertanto le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità della pianta, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 18. PAVIMENTAZIONI AMMESSE ALL'INTERNO DELLE AREE DI PERTINENZA

1. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati:

a) pavimentazione superficiale permeabile. Si identifica in questa tipologia per esempio il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plasticci con superficie permeabile non inferiore al 95% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore.

Grado di copertura dell'area di pertinenza 100%, garantendo comunque un cercine minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale;

b) pavimentazione superficiale semipermeabile. Si identificano in questa tipologia quelle pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale pendenza della superficie 1 – 1,5% e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 10 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia o pietrischetto 3-10 mm di 3 cm di spessore, inframezzato con stuoa in geotessuto. Lo strato di detta pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali.

Fatto salvo il mantenimento di un cercine di terreno nudo a permeabilità profonda delle dimensioni di seguito riportate, la restante porzione dell'area di pertinenza può essere pavimentata attraverso la posa in opera di pavimentazioni semipermeabili.

Tipologia di esemplare arboreo	Aampiezza del cercine di terreno nudo (mq)
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	10
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	20
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	30
alberi di grande rilevanza (vedi art. 2 comma 2)	80

2. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili

da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, sono oggetto di titolo abilitativo di cui al vigente RE o rientrano nei Piani Urbanistici Attuativi con cessioni di opere e aree verdi all'Amministrazione Comunale.

Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

ARTICOLO 19 - VERDE REALIZZATO A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di Interventi in Comparti edilizi o piani di lottizzazione che prevedano la cessione di aree con specifica destinazione “Verde Pubblico”, il Comune potrà prevedere la possibilità di scomputare dagli oneri di urbanizzazione la realizzazione delle nuove aree a verde.

Per le stesse aree, nell'impossibilità di realizzare a scomputo gli interventi in questione, i privati interessati possono avanzare richiesta di realizzazione dell'intervento e/o gestione a proprie cura e spese a fronte di regolare convenzione senza in alcun modo venir meno il pubblico uso delle aree.

L'intervento dovrà comunque uniformarsi a quanto descritto e stabilito nel presente regolamento ed il relativo progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti - irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc. -, nonché viabilità, passi carrai e utenze, aeree e sotterranee, attigui all'area di intervento);
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (zone inserite in aree protette) , dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi.

I progetti (in doppia copia) saranno presentati al Comune unitamente al progetto di lottizzazione.

CAPITOLO III - PRESCRIZIONI E VINCOLI

ARTICOLO 20. PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDILIZI E SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI

1. Negli interventi edilizi nei quali è previsto un obbligo e rispetto dell'indice di sfruttamento deve essere prevista una dotazione di verde come specificato nel successivo comma 2.
2. Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all'attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all'unità superiore.
3. La scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso, tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari e dovranno essere scelti il 50% da specie vegetali arbustive ed arboree di cui agli Allegati 1 e 2 ad esclusione delle specie contenute nel gruppo C dell'allegato 2;
4. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,00 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore a:
 - > 20 – 24 cm per esemplari di I grandezza;
 - > 18 – 20 cm per esemplari di II grandezza;
 - > 16 – 18 cm per esemplari di III grandezza.
 Le piante devono inoltre disporre di idoneo “pane di terra” non risultare perciò estirpati a radice nuda provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all’attecchimento.
5. In tutti i progetti riguardanti le aree verdi, da presentarsi a firma di un tecnico abilitato, le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica.
6. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
7. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell'area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall'impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.).
8. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.

9. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio a raso, così come definiti dal vigente RE, devono essere dotati di alberature che a maturazione consentano un'ampia copertura dell'area di sosta; tali alberature a differenza delle norme di cui agli articoli precedenti potranno avere un'area permeabile (cercine) del diametro di 2 m.

TITOLO IV. NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 21. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente titolo le aree verdi a valenza naturalistica e quelle di cui all'art. 2.

Il Settore competente provvederà alla periodica redazione e all'aggiornamento dell'elenco delle aree verdi classificate secondo la tipologia d'uso.

2. La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini storici di proprietà privata, aperti al pubblico, è regolata da apposite convenzioni.

3. L'Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

CAPITOLO I - USI E LIMITAZIONI

ARTICOLO 22. ACCESSO A PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.

I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate, sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte agli ingressi di ogni singolo spazio verde.

2. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (giardini scolastici, aree verdi contigue a sedi di quartieri, ecc.) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.

3. Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione, e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.

4. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

5. Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico o storico, può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, contrassegnate da apposita segnaletica.

ARTICOLO 23. LIMITAZIONI D'USO ED ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

2. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.

3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. E' pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiola, panchine, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Settore comunale.

4. Nelle aree verdi è vietato campeggiare, bivaccare o pernottare, utilizzare barbecue o accendere fuochi al di fuori di specifici manufatti qualora presenti e realizzati dall'Amministrazione Comunale, escludendo in ogni caso l'impiego di legna come combustibile.

E' altresì vietato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili, di quelli autorizzati e di quelli indispensabili per le operazioni di manutenzione.

5. Le attività consentite nel verde pubblico, esercitate nel rispetto degli altri frequentatori e dell'ambiente naturale e dei manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

a) sosta e riposo;

b) mobilità pedonale;

c) mobilità ciclabile a passo d'uomo lungo i percorsi di distribuzione interni al parco e lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo, a velocità moderata lungo le piste ciclabili e i percorsi ciclopedinali che attraversano parchi e giardini. I mezzi non motorizzati (quali biciclette, tricicli), usati dai bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni possono liberamente circolare anche sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni;

d) gioco libero di tipo leggero, quello cioè praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni;

e) gioco libero di tipo pesante intendendo quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);

f) attività sportiva praticata da singole persone;

g) attività sportiva praticata in forma organizzata e di gruppo;

h) raccolta in misura limitata ed occasionale di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi) a fini didattico-naturalistici o di ricerca. Tale attività risulta subordinata, per privati, aziende commerciali o altri soggetti, al

rilascio di specifica autorizzazione da parte del competente Settore comunale o da Istituti e Centri riconosciuti dall'Amministrazione Comunale;

i) raccolta di qualsiasi specie di fungo solo con specifica autorizzazione rilasciata per motivi di ricerca scientifica;

j) barbecue esclusivamente nelle aree attrezzate con appositi manufatti.

6. Al fine di garantire un uso corretto che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di fruibilità.

Tipo di area verde	Tipologia	Attività ammesse	Attività non ammesse
Giardini storico-		- sosta e riposo nelle zone attrezzate	
monumentali di rilevanza urbana	1A	<ul style="list-style-type: none"> - mobilità pedonale e ciclabile - gioco leggero nelle zone attrezzate se esistenti - gioco pesante - calpestio dei prati - attività sportiva - feste campestri (in aree pavimentate) 	
Giardini storico-		- sosta e riposo nelle zone attrezzate	- calpestio dei prati
monumentali	1B	<ul style="list-style-type: none"> - mobilità pedonale su percorsi e vialetti 	<ul style="list-style-type: none"> - gioco pesante
Giardini/Parchi		- gioco leggero nelle zone attrezzate	- attività sportiva
Botanico - naturalistici			
Verde cimiteriale			- mobilità ciclabile
Parchi e giardini di quartiere		<ul style="list-style-type: none"> - sosta e riposo - mobilità pedonale 	<ul style="list-style-type: none"> - attività sportiva
Boschi*	2	<ul style="list-style-type: none"> - mobilità ciclabile (ove non vietato espressamente) 	<ul style="list-style-type: none"> - organizzata - gioco pesante
Verde agricolo naturale**		<ul style="list-style-type: none"> - attività sportiva praticata da singole persone - gioco leggero 	<ul style="list-style-type: none"> - feste campestri

Verde estensivo	- sosta e riposo
Parchi e giardini di rilevanza urbana	<ul style="list-style-type: none"> - attività sportiva singola e organizzata di gruppo - gioco leggero e pesante
Parchi urbani***	<ul style="list-style-type: none"> - feste campestri - mobilità pedonale e ciclabile
Arredo Stradale	<ul style="list-style-type: none"> - Per motivi di sicurezza non è ammessa alcuna attività

* limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi privi di sottobosco arbustivo.

** con esclusione delle aree a colture specializzate in atto (seminativi, vigneti, frutteti, culture ortive ecc.).

*** con esclusione delle zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie o parchi tematici a specifica destinazione).

ARTICOLO 24. GIOCO LIBERO E ATTREZZATURE SPECIFICHE

1. Gli esercizi e i giochi (pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc.) che possono disturbare la fruizione di chi sosta o passeggiava o causare incidenti a persone e danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi, ad eccezione delle aree verdi di tipo 1A, di cui al precedente articolo.

2. E' ammessa nelle sole superfici d'acqua appositamente predisposte la navigazione di modellini di navi, battelli, giocattoli a vela o a motore (elastico, a molla, elettrico).

La navigazione di modelli azionati da motori a scoppio e a combustione interna o esterna è vietata.

3. E' ammesso l'esercizio dell'aeromodellismo, dell'automodellismo, degli aquiloni, con esclusione di ogni forma di volo e di mobilità di modelli tramite l'uso di motori a scoppio o a combustione interna ed esterna.

4. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato per non alterarne la funzionalità.

5. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all'uso delle singole attrezzature.

6. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la responsabilità e la conseguente sorveglianza delle persone che ne hanno la custodia.

7. Rimane comunque vietata qualunque attività che possa creare pericolo per la pubblica incolumità.

ARTICOLO 25. USO DEL VERDE PUBBLICO DA PARTE DI ANIMALI

1. L'accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali domestici è disciplinato dai vigenti regolamenti in materia.

2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani o di altri animali domestici devono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici, con deiezioni o spandimenti di liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali.

3. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietata la frequentazione dei cani e di altri animali domestici.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare all'interno di idonee zone verdi la realizzazione di aree destinate agli animali domestici con opportune delimitazioni e dotate di specifiche attrezzature.

4. Le aree per la corsa libera dei cani dovranno essere realizzate secondo le modalità riportate nella specifica regolamentazione per la convivenza tra uomo e animali, senza peraltro alterare o limitare le vocazioni d'uso del giardino o del parco in cui si inseriscono. L'esame di compatibilità è in capo al Settore competente.

5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale vietare l'accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico - ornamentale, di carattere storico – ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico o di dimensioni non adeguate e attrezzate con aree gioco per bambini.

ARTICOLO 26. INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI SU AREE A VERDE PUBBLICO O ALL'INTERNO DI AREE DI PERTINENZA DI ALBERATURE

1. L'installazione di chioschi, nel caso in cui gli strumenti urbanistici in vigore lo consentano, è soggetta, nell'ambito autorizzativo, al parere tecnico del Settore competente che deve valutare l'impatto dell'intervento sull'area verde, nonché dettare le prescrizioni tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell'area. La richiesta deve in ogni caso essere subordinata alla presentazione di un progetto che tenga in considerazione primariamente l'inserimento paesaggistico e urbanistico dei manufatti.

ARTICOLO 27. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE, DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E SIMILI

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in area verde pubblica per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e le iniziative assimilabili, deve prevedere il parere del Settore competente relativamente alle modalità d'uso e alle specifiche tecniche per gli interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto, nonché i ripristini finali.
2. L'autorizzazione deve contenere le disposizioni a carico del richiedente per eventuali danni cagionati ai manufatti, alle attrezzature e relative pertinenze in conseguenza del deposito, della caduta naturale o accidentale di fogliame, ramaglie e similari prodotti da alberature di proprietà del Comune, e l'importo della polizza fidejussione a garanzia di ripristino dei luoghi determinate dall'amministrazione comunale.

TITOLO V. SANZIONI

ARTICOLO 28. SANZIONI

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salvo l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, oltre al risarcimento del danno secondo quanto definito nell'allegato 3, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche in base a quanto definito nell'allegato 4 ed al tariffario che stabilisce anche la possibilità di sanzioni amministrative in misura ridotta.
2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune, e il loro uso verrà destinato principalmente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale.
4. Il pagamento della sanzione non fa venir meno in alcun modo gli obblighi dei reintegri.

ARTICOLO 29. INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.
2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base alla tabella di cui all'allegato 3, fatto salvo da quanto previsto dall'articolo 8 comma 4.

TITOLO VI – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 30. PREMESSA

La progettazione del verde deve essere articolata in:

- a) una fase preliminare di inquadramento territoriale (analisi del contesto urbano, delle valenze ambientali, delle connessioni con il sistema del verde pubblico e privato, dei possibili collegamenti tra il verde esistente e di progetto);
- b) una fase progettuale che, sulla base delle analisi condotte, sviluppi più ipotesi per giungere alla migliore disposizione spaziale delle diverse componenti progettuali (vuoti e pieni, spazi pubblici e privati);
- c) una fase di approfondimento tecnico per la definizione della migliore soluzione individuata.

Al termine della fase preliminare viene individuata la tipologia di verde più idonea per ogni singola situazione ambientale, che può assumere caratteristiche differenti in funzione del suo diverso grado di fruibilità.

ARTICOLO 31. CRITERI PROGETTUALI

1. Con la terza fase (approfondimento tecnico) si avvia la progettazione esecutiva dell'area.
2. La qualità del verde pubblico, e di riflesso il contenimento dei suoi costi gestionali e manutentivi da parte dell'Amministrazione, è vincolata al rispetto dei presupposti e dei criteri progettuali di seguito riassunti:

a) Aspetti patrimoniali dell'area - Occorre evitare il frazionamento delle aree da destinare a verde pubblico e, dove questo non sia progettualmente possibile, vanno comunque evitate le superfici di modeste dimensioni.

Per interventi che interessano elementi sulle zone di confine appartenenti a proprietà diverse da quelle dei proponenti (alberature, siepi di confine, recinzioni, muri di contenimento, ecc.) è indispensabile produrre uno specifico atto preventivo d'assenso.

b) Collegamenti con altre aree di interesse pubblico - Per il verde pubblico devono essere assicurate le connessioni con le altre aree pubbliche presenti nelle vicinanze (parchi e giardini, ma anche impianti sportivi, aree scolastiche, sedi istituzionali o di associazioni, ...) attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili e, quando possibile, corridoi ecologici.

c) Aspetti ambientali - il verde di progetto, pubblico o privato, deve comunque essere in continuità con le eventuali aree verdi contigue; a zone alberate limitrofe è bene far corrispondere nuovi impianti arborei per incrementare la fito-massa e i benefici effetti sul microclima. In particolare la progettazione del verde prossimo al sistema delle acque superficiali, o comunque interessato da corridoi ecologici, deve poter accrescere le potenzialità ambientali del luogo.

d) Tempi di realizzazione - nei casi in cui lo spazio attrezzato a verde pubblico sia realizzato in zona limitrofa in area indisturbata e marginale al cantiere, si fa obbligo di attuare tali sistemazioni a verde contestualmente all'avvio dei lavori di carattere edile. In questo modo, il bene sarà reso disponibile alla collettività in tempi brevi, pur senza variare gli obblighi e la tempistica relativa al periodo manutentivo delle opere a verde, posti in carico agli attuatori e previsti nella convenzione urbanistica.

e) Mitigazioni acustiche - devono preferibilmente essere adottate soluzioni che prevedano la realizzazione di barriere fonoassorbenti costituite da materiali “inerti” (legno, vetro, o altri materiali).

Nei casi in cui si manifesti l’assoluta necessità di ricorrere alla realizzazione di terre armate o gabbionate, i progettisti devono avvalersi già in fase autorizzativa di professionisti di comprovata esperienza nel settore che garantiscano non solo la staticità e la sicurezza dell’opera ma anche il suo inverdimento e il consolidamento della vegetazione in tempi brevi.

f) Riconoscibilità delle aree pubbliche - I confini delle aree a verde pubblico devono essere chiaramente individuati in tutti gli elaborati tecnici; tali limiti devono essere facilmente individuabili, oltre che sulle tavole di progetto, anche nella realtà attraverso la definizione di confini visibili (percorsi, cordoli, recinzioni, muri, scarpate, siepi, ecc.).

Le aree da destinare a verde pubblico devono quindi essere facilmente riconoscibili, cioè percepite come un’unità di verde fruibile in termini ambientali o di uso collettivo. Devono per questo motivo, disporre di almeno un accesso carrabile per i mezzi manutentivi e di soccorso (di almeno 3 m di larghezza) dalla viabilità pubblica, e di accessi pedonali localizzati possibilmente in prossimità di parcheggi pubblici. L’arredo deve essere adeguato al tipo di fruizione previsto, compresa specifica cartellonistica sulle norme di comportamento da tenere nei parchi e nei giardini Siracusani. Se le aree verdi risultassero schermate da edifici, devono essere assicurati corridoi prospettici che le rendano visibili dalla viabilità principale; devono inoltre potere essere raggiungibili da percorsi pedonali ed eventualmente piste ciclabili e comunque essere indicate sulla sede stradale da appositi cartelli direzionali.

Per contro, il verde di arredo dell’edificato e quello in adiacenza (sistematizzazioni degli accessi, vasche di terra, aiuole o superfici prative a ridosso delle murature) va tassativamente compreso in proprietà privata e differenziato chiaramente, laddove non ci sia soluzione di continuità evidente, da quello pubblico.

g) Caratteristiche delle nuove aree a verde - nei casi di ampliamenti di aree pubbliche è fatto obbligo di uniformare la progettazione alle caratteristiche del verde pubblico già esistente, adottandone i materiali, le tipologie degli arredi, ecc. L’Amministrazione si riserva caso per caso di indicare la/le specializzazioni che occorre ricercare in ogni nuovo intervento di realizzazione di aree verdi per la massima diversificazione degli spazi pubblici nel sistema del verde territoriale.

Una spiccata caratterizzazione dell’area si rende obbligatoriamente necessaria nel caso di superfici di modesta entità, che non consentono quindi di soddisfare con soluzioni opportune fruizioni diversificate.

La caratterizzazione delle aree a verde si esplica attraverso la ricchezza della vegetazione e il corretto abbinamento delle specie vegetali, la scelta oculata di arredi di qualità, l’allestimento di spazi specializzati (arie per il gioco, per la sosta, dedicate agli anziani o, con caratteristiche diverse, per gli adolescenti o i diversamente abili), con elementi che soddisfino comunque in primo luogo le esigenze di sicurezza e robustezza, oltre che di gradimento.

h) Piste ciclabili nel verde - Per garantire la sicurezza dei fruitori, ed in particolare delle categorie più deboli (anziani e bambini), è consentita la realizzazione nel verde di piste ciclabili regolamentari

In questo senso, occorre che le aree verdi interessate abbiano una superficie sufficientemente ampia e, per quanto possibile, la pista sia mantenuta in posizione tangente al perimetro del giardino o parco pubblico, evitando eccessive interferenze fra i ciclisti e gli altri fruitori dell’area.

Nei giardini storico-monumentali, nei parchi e giardini botanici La progettazione deve minimizzare le interferenze dei percorsi ciclabili con le funzioni dell'area verde, evitando la realizzazione di tracciati in prossimità di elementi di attrazione pedonale (panchine, fontanelle, giochi, ecc).

i) Verde nei parcheggi e nelle strade - I parcheggi pubblici devono garantire un adeguato numero di alberature ed essere orientati favorevolmente per sfruttare al meglio l'ombreggiamento delle piante. La soluzione progettuale più indicata e idonea ad un corretto sviluppo delle alberature è data dalla realizzazione di fasce verdi continue, permeabili e alberate, della larghezza minima di m 1,50 e ortogonali agli stalli.

In ogni caso le piante devono avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza costituiti da aiuole intervallate indicativamente ogni quattro posti auto.

Per i parcheggi a pettine le aiuole vanno realizzate della larghezza minima di m 1,50 lunghe quanto lo stallone o minimo di m 2,50 nel caso sia prevista la realizzazione di posti moto di fronte alle aiuole; per i parcheggi a spina l'aiuola singola dovrà avere larghezza minima di m 2,00 e lunghezza di m 2,50.

Qualora sussistano in un'unica area parcheggi pubblici e parcheggi privati contigui, vanno adottate soluzioni tecniche per differenziarli inequivocabilmente attraverso l'impiego, per esempio, di specie botaniche diverse o di materiali edilizi diversi.

Anche per quanto riguarda gli alberi nelle strade, i singoli esemplari dovranno avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza, di larghezza minima di m 2,00.

Gli esemplari messi a dimora nelle aiuole dovranno essere previsti ad una distanza minima di m 7,50 sulla fila e m 3,00 dalle facciate degli edifici o dal confine di proprietà.

Le suddette dimensioni minime delle aiuole permeabili sono da intendersi "interno cordolo", che a sua volta dovrà avere mostra minima di cm 15.

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5: nessuna alberatura, solo arbusti;
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3: alberi di terza grandezza;
- c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4: alberi di seconda grandezza;
- d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 4: alberi di prima grandezza;

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere piante con apparati radicali superficiali per gli eventuali danni che potrebbero causare alle infrastrutture stradali.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

l) Recinzione dell'area verde - Il progetto delle aree verdi è fortemente condizionato nelle sue scelte progettuali dal modello gestionale che si intende applicare (aree sempre aperte alla fruizione, aree chiuse).

Limitare la fruizione dell'area a determinati orari impone non solo la recinzione dell'area ma anche l'individuazione dei soggetti che provvederanno alla quotidiana apertura e chiusura dei cancelli.

Poiché l'Amministrazione non è in grado, a causa dei costi elevati del servizio, di farsi carico di tale onere, richieste di chiusura serale e notturna delle aree pubbliche possono essere accolte solo in ambito di interventi complessi che già prevedono per le residenze o per le attività un servizio privato di portineria e custodia che può offrire garanzie di efficienza e durata. Il servizio può essere previsto, concordandolo preventivamente con ogni singolo Quartiere, qualora l'intervento urbanistico comprenda strutture per associazioni, centri sociali o similari e vi sia la possibilità effettiva di affidare l'incarico ai fruitori delle strutture con specifiche convenzioni a cura del Quartiere.

m) Reti tecnologiche nel verde - Le reti tecnologiche interrate (pubblica illuminazione, sottoservizi, impianti di telefonia, fognature, ecc.) dovranno essere previste in corrispondenza di zone pavimentate (percorsi, strade, parcheggi, ecc.) al fine di non interferire con il verde esistente e di progetto sia in fase realizzativa sia per la futura manutenzione.

Qualora non sia tecnicamente possibile rispettare tale norma, la profondità minima dell'extradosso del manufatto dovrà essere di cm 40 e per il re-interro dovrà essere utilizzato terreno vegetale almeno nei 20 cm superficiali, dove dovrà essere effettuata la risemina del tappeto erboso.

In tutti i casi, sia per i parcheggi sia per le strade che per le aree verdi, gli alberi dovranno essere previsti ad una distanza minima di almeno m 5 dai pali della pubblica illuminazione o da altri manufatti esterni collegati alle reti interrate.

n) Strutture edili in area verde - Per strutture socio-sanitarie, impianti sportivi o altri manufatti minori come ad esempio arene per spettacoli all'aperto, ponti, ecc., collocati in area a verde pubblico, deve essere richiesto il parere preventivo degli uffici tecnici referenti per l'edilizia pubblica. Per le cabine elettriche deve essere richiesto specifico parere sul manufatto e reti al competente Ente. Gli uffici comunali competenti per il verde ne valuteranno il solo posizionamento.

o) Bagni pubblici in area verde - Qualora nella nuova area a verde urbano fosse prevista la messa in opera di bagni pubblici, con i tecnici competenti per il verde deve essere concordata la sola localizzazione dei manufatti.

p) Piccole superfici a verde - In bordure, aiuole di piccole dimensioni e aree dove difficilmente potrà attecchire e mantenersi un buon tappeto erboso, occorre fare largo impiego di specie tappezzanti o di piante a portamento prostrato o di arbusti che consentano di ricoprire completamente ed in breve tempo il suolo.

Soluzioni analoghe vanno approntate anche per il verde di arredo stradale.

q) Irrigazione del verde - Tutte le aree pubbliche a verde devono essere dotate di un impianto di irrigazione interrato con una rete di pozzi posti ad un massimo di 40 m tra loro per il prelievo idrico manuale collegato ad un contatore autonomo alloggiato in apposito manufatto la cui ubicazione e caratteristiche costruttive dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente gestore; è preferibile l'installazione a bordo strada.

Nel caso di alberate stradali o di parcheggi alberati di nuova realizzazione occorre prevedere l'impiego di anelli con gocciolatoi. Anche per questi impianti valgono le prescrizioni sopra indicate in riferimento a pozzi e contatori.

Per snellire l'operazione irrigua e avere maggiori garanzie di attecchimento del primo impianto del manto erboso, gli attuatori possono, a loro discrezione, prevedere la realizzazione di impianti automatici di irrigazioni che non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.

Per il periodo manutentivo durante il quale l'area è in carico agli attuatori, dovrà ovviamente essere assicurata la funzionalità dell'impianto irriguo.

1) Manutenzione delle aree verdi - La manutenzione a carico degli attuatori, così come stabilito nelle convenzioni urbanistiche, deve interessare oltre alle aree sistematiche a verde urbano, il verde di arredo stradale e dei parcheggi pubblici.

Nel caso di aree sistematiche, in accordo con gli uffici tecnici competenti, con interventi di forestazione che comportano investimenti iniziali contenuti e necessitano di più assidue operazioni culturali per i primi anni, i costi per le suddette operazioni culturali dovranno costituire parte integrante del computo metrico del progetto commissionato con una ripartizione annua dei costi.

Per le opere pubbliche realizzate direttamente dagli uffici tecnici dell'Amministrazione comunale, a garanzia dell'attecchimento della vegetazione di nuovo impianto, non può essere prodotto il certificato di Regolare esecuzione se non è trascorsa almeno l'intera estate successivamente alla piantagione e si possa quindi verificare l'attecchimento.

ARTICOLO 32. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Tavola di inquadramento territoriale. Relativa all'inquadramento paesaggistico e alle connessioni ambientali. Definisce le aree strategiche per il sistema del verde ed evidenzia le situazioni di continuità o di possibili collegamenti con le aree esistenti nelle vicinanze (sia pubbliche sia private) per una prima ripartizione spaziale del verde di nuova realizzazione a netto beneficio ambientale. Risulta così possibile definire:

- > la più idonea disposizione delle masse arboree ed arbustive di progetto per il miglioramento delle condizioni ambientali;
- > la realizzazione o il rafforzamento dei corridoi ecologici e la definizione di eventuali ambienti rifugio per la fauna minore;
- > l'individuazione dei collegamenti ciclabili e dei percorsi pedonali di attraversamento, alternativi alla viabilità su strada.

2. Tavola dei vincoli. Da produrre solo nei casi in cui l'area di progetto ricada in vincoli dettati dalla pianificazione e dalle normative vigenti.

3. Tavola della vegetazione esistente - stato di fatto. Rappresenta la localizzazione, su planimetria quotata, delle singole alberature e delle siepi (aree di ingombro) qualora queste abbiano valenze di carattere storico-paesaggistico. Per ciascun esemplare arboreo deve essere indicata la specie botanica e il diametro del tronco secondo le modalità espressamente previste nel Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato in vigore. Per le siepi e formazioni arbustive occorre invece indicare le specie prevalenti che le compongono.

Il rilievo della vegetazione esistente deve interessare anche le piante esterne al confine del comparto, le cui aree di pertinenza sono però interessate dall'intervento, pubbliche o private che siano.

4. Relazione tecnica del verde. Ovvero la descrizione di quanto non si evince dalla tavola, come ad esempio lo stato fitosanitario, lo sviluppo della vegetazione arbustiva, gli elementi paesaggistici di pregio eventualmente presenti (canali, fossi, alberature monumentali, residui di passati assetti rurali).

Devono inoltre essere descritte le linee progettuali adottate per la definizione delle aree verdi, con relative elencazioni delle specie botaniche che si intendono introdurre, impianti tecnologici che si intende attuare e riferimento ad un computo di massima che comunque può essere modificato in sede di rilascio del permesso di costruire

Specifiche e approfondimenti tecnici verranno individuati in fase di concertazione sulla base delle diverse caratterizzazioni del verde di progetto proposto e delle relative zonizzazioni al suo interno.

Particolare cura dovrà essere posta alla parte riferita agli abbattimenti che dovrà motivare dettagliatamente e tecnicamente la necessità di eliminare alberature, interne ed eventualmente esterne all'intervento (in corrispondenza degli accessi, per scavi sui confini di proprietà, ecc.).

5. Relazione tecnica del verde. Si tratta della descrizione dettagliata dell'intervento con specifica di tutti gli elementi progettuali. Dovranno essere inoltre descritte le lavorazioni colturali, la natura dei materiali, le tecniche impiegate per la realizzazione dell'area a verde pubblico. Deve essere ripresentata in sede di rilascio del permesso di costruire la relazione relativa agli abbattimenti, anche se invariata rispetto al Piano. Per gli esemplari arborei di nuova piantagione devono essere specificate le dimensioni delle piante (diametro del tronco), che in ogni caso non devono essere inferiori a quelle stabilite dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato salvo nei casi di interventi di forestazione dove di norma vanno impiegate specie botaniche con caratteristiche tipiche per tale tipologia di sistemazione.

La relazione del verde deve chiudersi con la valutazione sul bilancio ambientale dell'area prima e dopo l'intervento. Quanto contenuto in relazione deve trovare fedele riscontro nelle voci del Computo Metrico Estimativo, nella Tavola del Verde e negli elaborati di dettaglio ad essa connessi.

6. Tavola degli abbattimenti. Che evidenzia le singole alberature per le quali, da Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, è necessario chiedere l'autorizzazione all'abbattimento. Per le alberature non tutelate dal Regolamento del verde e per le aree arbustate o con vegetazione ruderale che il progetto prevede di asportare è sufficiente l'indicazione della zona in cui sono presenti. Tale indicazione è necessaria per valutare correttamente il bilancio ambientale e il beneficio finale dell'intervento.

Vanno indicati anche gli abbattimenti per gli alberi esterni ai confini del comparto, pubblici o privati, necessari alla funzionalità dell'opera.

Si rammenta che in corso di realizzazione non possono essere abbattuti alberi diversi da quelli autorizzati e che ulteriori abbattimenti comportano i tempi tecnici di approvazione di varianti in corso d'opera.

7. Documentazione fotografica. Devono essere prodotte viste panoramiche per l'ambientazione nonché foto di dettaglio di elementi di pregio e dei singoli esemplari da abbattere.

8. Tavola di progetto del verde. Da non confondere con la planimetria generale del progetto.

In essa vanno differenziate graficamente le preesistenze vegetazionali che vengono mantenute dalle nuove introduzioni.

Per le aree verdi di modeste dimensioni, la tavola del verde può essere redatta in questa fase già al dettaglio dell'esecutivo purché le corrisponda una relazione tecnica puntuale, un preciso computo metrico estimativo e ogni altra specifica comunque richiesta dal presente regolamento.

Occorre sempre rappresentare con estrema chiarezza le zonizzazioni del verde privato e del verde pubblico.

Occorre inoltre evidenziare la presenza dei diversi manufatti interrati con il relativo spessore del terreno sovrastante, in modo da poter giustificare l'eventuale realizzazione delle sistemazioni a verde proposte nel progetto. La tavola deve comunque riportare le quote altimetriche di progetto ed essere correlata da alcune sezioni significative, passanti per zone critiche.

9. Tavola di progetto del verde. Per aree di modeste dimensioni può coincidere con la tavola del verde del Piano Urbanistico Attuativo, se questa è stata già redatta minuziosamente e dettagliatamente. Ad essa vanno aggiunte, se non ancora prodotte, le tavole dei particolari costruttivi in scala 1:20 e delle soluzioni adottate per gli arredi.

L'elaborato di dettaglio, possibilmente in scala 1:200 (o anche 1:100) deve riportare una precisa collocazione degli esemplari arborei con relativa legenda delle specie botaniche nel rispetto delle distanze dai confini e dai limiti di piantagione dettati dalle specifiche normative, da applicarsi anche agli arbusti.

La tavola va quotata e devono essere riprodotte le canalizzazioni e le reti tecnologiche per dimostrare la non interferenza tra queste e le alberature esistenti e la nuova vegetazione da introdurre.

10.Tavole di impiantistica del verde per le sole aree a verde pubblico che saranno cedute all'Amministrazione (impianti irrigui e drenanti). Il dettaglio tecnico da raggiungere dipende dalle dimensioni dell'intervento. Per i Piani di medie e grandi dimensioni può essere prodotta, sulla base della descrizione tecnica del tipo di impianto di irrigazione e/o di drenaggio che si attuerà, una previsione di spesa espressa per unità di superficie o per l'intervento nel suo complesso; in sede di rilascio del permesso di costruire andrà poi prodotta la documentazione tecnica e contabile di dettaglio.

Per aree di piccole dimensioni si può produrre già in sede di Piano la tavola degli impianti irrigui e di drenaggio e computarne i costi effettivi.

11.Stima dei costi. I costi vanno ripartiti per grandi categorie di lavori o per singole voci a seconda del dettaglio degli elaborati tecnici prodotti.

Se il progetto è già stato elaborato a livello di dettaglio, può essere prodotto già in sede di Piano il Computo Metrico Estimativo, come di seguito specificato.

12.Computo Metrico Estimativo. Riferito all'elenco prezzi per le opere a verde pubblico dell'Amministrazione Comunale. Per articoli non in elenco, va indicato un Nuovo Prezzo desunto da indagine di mercato a livello locale.

Per l'impianto irriguo sono da computare i soli costi di allacciamento alla rete pubblica, al manufatto di alloggiamento dei contatori e alla rete interrata sia per le prese di acqua manuali sia per le ali gocciolanti necessarie per l'irrigazione degli alberi nei parcheggi pubblici o delle macchie arbustive.

Vanno esclusi i costi di tutti gli interventi su aree private anche se di uso pubblico.

13. Dichiarazione dei costi indotti. Per le aree verdi urbane va prodotta la dichiarazione dei costi indotti su base annua relativamente ai costi manutentivi e ai costi delle utenze idriche eventualmente presenti.

14. “Norme di attuazione, urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano”. Devono in particolare specificare:

- > la qualità dei materiali e le loro garanzie;
- > la modalità di esecuzione dei lavori;
- > la tempistica relativa all’attaccamento del materiale vegetale e al successivo periodo manutentivo a carico dei soggetti attuatori.

15. Bozza di convenzione. Deve richiamare “Norme di attuazione, urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano” e riportare le eventuali condizioni manutentive e gestionali aggiuntive concordate.

16. Realizzazione delle opere. Deve essere data comunicazione scritta agli Uffici competenti dell’inizio dei lavori, affinché possa essere svolta l’Alta sorveglianza da parte dei tecnici incaricati. In particolar modo devono essere tempestivamente comunicate per iscritto le fasi riguardanti:

- > scavi, movimentazioni e riporto di terreno vegetale;
- > realizzazione della rete irrigua;
- > fornitura in cantiere del materiale vegetale che deve essere munito di certificazione sanitaria e specifica di provenienza, affinché possa essere visionato prima della messa a dimora;
- > l’impianto della vegetazione arborea e arbustiva;
- > localizzazione e messa in opera degli arredi.

17. Documentazione finale. La presa in consegna delle aree a verde pubblico da parte degli uffici tecnici del Settore preposto alla gestione e alla manutenzione ha luogo al termine del periodo stabilito dalla convenzione, previo parere tecnico sulle condizioni dell’area. Dovranno in questa sede essere trasmessi agli uffici preposti tutti gli elaborati grafici relativi (progetto esecutivo approvato in sede di concessione del titolo edilizio abilitativo e varianti successive); in particolare devono rispondere agli effettivi lavori eseguiti sia la tavola del verde sia le tavole di tutta l’impiantistica (irrigazione ma anche illuminazione, reti fognarie, rete telefonica) e le opere interrate sia su base informatica sia cartacea.

ARTICOLO 33. PRESCRIZIONI TECNICHE - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La vegetazione esistente indicata nelle tavole dello stato di fatto, per la quale è prevista la conservazione, dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento con una transennatura ad una distanza minima dal tronco di 2 m in modo da evitare danni diretti al fusto ed il costipamento del terreno dovuto al transito dei mezzi di lavoro. Pertanto l’Impresa dovrà porre la massima attenzione nell’eseguire i lavori previsti dal progetto concessionato ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti.

2. Nel caso il progetto di sistemazione ambientale preveda consistenti movimenti di terra, l’Impresa dovrà provvedere, qualora il terreno esistente in loco sia di buona qualità, alla rimozione e all’accantonamento

degli strati fertili e superficiali del terreno, da riutilizzarsi in seguito nelle zone interessate dalla sistemazione a verde finale.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di messa a dimora, l'Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente i residui di lavorazione (per esempio frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati.

ARTICOLO 34. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE AGRARIO E COMPLEMENTARE

1. La terra di coltivo (terreno vegetale/agrario) riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano in qualche misura ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.
2. Gli strati di terreno superficiale accumulato per il riutilizzo in cantiere non dovranno elevarsi in altezza al di sopra di 3 m.
3. I concimi (minerali, organici, misti e complessi) da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Per ammendanti si intendono le sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.
5. Per correttivi si intendono i prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno.
6. Per pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (per esempio controllo delle infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione o degli sbalzi termici, ecc.) da realizzarsi solitamente con corteccia di conifere, ciottoli, o teli pacciamanti drenanti in polipropilene o in fibra di cocco ancorati al suolo.
7. I pali di sostegno (tutori) dovranno essere adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni degli alberi e degli arbusti da ancorare (per gli alberi 3 pali). I tutori da impiegare per le sistemazioni di carattere "naturalistico" dovranno essere in legno di castagno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di maggiore diametro che dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm circa; in alternativa, nelle sistemazioni di carattere "urbano", si dovrà fare uso di pali in legno di conifera torniti industrialmente, preimpregnati con idonee sostanze imputrescibili.
8. Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di altro idoneo materiale elastico (per esempio cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.), in ogni caso è vietato l'impiego di filo di ferro o altro materiale inestensibile. Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

ARTICOLO 35. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE

1. Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, palme, arbusti, tappezzanti, ricadenti, rampicanti, sementi/stoloni, ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro.
2. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato ogni danneggiamento; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.
3. In particolare si dovrà avere cura che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.
4. Alberi - Gli alberi dovranno presentare portamento rispondente alle caratteristiche tipiche della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora.

Dovranno avere un fusto di circonferenza non inferiore a:

- > cm 20 – 24 per esemplari di prima grandezza;
- > cm 18 – 20 per esemplari di seconda grandezza;
- > cm 16 – 18 per esemplari di terza grandezza.

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da cicatrici di potatura di diametro superiore a 7 cm, deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, danni da grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

Non dovranno essere presenti "rami verticillati" cioè più rami che si dipartono dal tronco al medesimo livello.

La chioma dovrà sempre presentare la cosiddetta "freccia" di accrescimento con gemma apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore a un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente in contenitore o in zolla; Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.).

Per le alberature stradali i primi rami dovranno essere impalcati sul fusto ad una altezza minima di 4 m dal colletto.

Le piante a portamento piramidale dovranno essere ramificate a partire dalla base, con asse principale unico e rettilineo.

5. Palme – Le palme dovranno presentare caratteristiche tipiche della specie, della varietà e dell'altezza dello stipite al momento della loro messa a dimora. Lo stipite dovrà essere esente da deformazioni ferite di

qualsiasi origine e tipo. La corona fogliare dovrà sempre presentare la gemma apicale e le foglie sane e vitali.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito e ricco di ramificazioni. Le palme dovranno essere normalmente in contenitore o in zolle; Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, ecc.).

6. Arbusti e cespugli - Qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base con altezza minima cm 80/100.

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere in contenitore o in zolla.

Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.).

7. Postime forestale - Per postime forestale devono intendersi giovani piante appartenenti a specie arboree o arbustive allevate espressamente per interventi di forestazione e rimboschimento e di età non superiore ad anni cinque, siano esse prodotte di seme o tramite riproduzione agamica.

8. Piante tappezzanti ed erbacee perenni - Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante (portamento proprio della specie) e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi.

Sia le piante appartenenti a specie tappezzanti sia le erbacee perenni dovranno essere fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, senza però fuoriuscire dal contenitore stesso.

9. Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti - Le piante appartenenti a specie rampicanti, sarmentose e ricadenti dovranno avere almeno due forti getti ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore.

10. Sementi o stoloni - L'Impresa, per la realizzazione delle aree a prato, dovrà utilizzare semi o stoloni selezionate e rispondenti alle caratteristiche dettate dalle differenti condizioni microclimatiche (esposizione, acclività, irraggiamento) prediligendo specie che sopportino il calpestio.

11.Tappeto erboso o tappezzanti pre-coltivate - Qualora fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato o copertura di superfici di piccole dimensioni con specie tappezzanti (“pronto effetto”), si dovranno utilizzare piole erbose e/o zolle pre-coltivate costituite con specie prative e/o tappezzanti idonee.

ARTICOLO 36. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DI ARREDO

1. Per materiale di arredo si intende tutto il materiale necessario ad agevolare la più completa fruizione delle aree verdi pubbliche (giochi e attrezzature ludico-sportive, panchine, cestini portarifiuti, steccati di protezione, bacheche, fontanelle, portabicilette, pannelli esplicativi tabelle monitorie).

2. Giochi - Le attrezzature per il gioco dovranno provenire da ditte in possesso di apposita certificazione ed avere i requisiti rispondenti alle normative in vigore sulla sicurezza.

Ogni singolo gioco dovrà comportare obbligatoriamente anche la posa di specifica pavimentazione antitrauma, nonché rispettare le distanze di sicurezza da altre attrezzature e/o ostacoli.

Al momento della presa in carico delle opere dovrà essere fornita all'Amministrazione comunale apposita certificazione della ditta costruttrice attestante il rispetto delle norme di sicurezza in fase di costruzione dei giochi, la dichiarazione di idoneità della pavimentazione antitrauma, le schede tecniche dei singoli giochi fornite dal produttore e la dichiarazione di avvenuto montaggio secondo tali schede tecniche.

3. Panchine, cestini portarifiuti, bacheche - Gli arredi appartenenti a queste tipologie dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni. Nella sistemazione di siti in localizzazioni di particolare rilievo, sia sotto il profilo territoriale e paesaggistico, sia per la valenza ad essi attribuita da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché nell'ambito di specifici concorsi volti a definire nuove e più generali tipologie di arredi, si possono introdurre elementi diversi da quelli elencati, purché preventivamente oggetto di confronto con i competenti uffici comunali.

Di norma le parti in legno dovranno avere subito preventivamente un trattamento impregnante con sali minerali atossici atto a garantire la durata nel tempo. Le parti metalliche dovranno essere in acciaio, protette da apposita zincatura a caldo, o in ghisa, vernicate di colore verde scuro RAL 6005 o grigio micaceo RAL 7011.

4. Steccati di protezione - Dovranno corrispondere alla tipologia costruttiva comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni.

Potranno essere costituiti da pali di castagno scortecciati nel caso di sistemazioni di carattere "naturalistico" o, in alternativa, da pali di conifera torniti ed impregnati in autoclave nelle aree cosiddette "urbane".

5. Fontanelle, portabicilette - Dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni.

Le parti metalliche dovranno essere vernicate di colore verde scuro RAL 6005 o, in alternativa, per le fontanelle può risultare idoneo il grigio micaceo RAL 7011.

6. Cartelli monitori - La specifica segnaletica dovrà essere di forma ellittica e corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni.

Esistono diverse tipologie di cartelli, differenziate secondo le caratteristiche dell'area verde di nuova realizzazione.

Palo, cartello (fronte e retro) e attacchi dovranno essere verniciati di colore verde scuro opaco RAL 6005 e la scritta eseguita su pellicola in PVC fuso.

7. Protezioni per alberi in formella o posti in aree pavimentate - Esistono due differenti tipologie di protezioni:

a) protezioni verticali per alberature poste in zone di parcheggio messe in opera tramite manufatto che dovrà corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico, salvo diverse indicazioni, ed avere dimensioni tali per cui una volta installato sia ricompreso nella porzione di terreno nella quale è allogato l'albero; il manufatto è composto da un unico tubo a sezione tonda piegato ad "U" e verniciato di colore verde scuro RAL 6005.

b) griglie orizzontali per alberature poste in aree pavimentate pedonali che dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico, salvo diverse indicazioni, con foro centrale di diametro proporzionato alle dimensioni che prevedibilmente la pianta raggiungerà a maturità. In corrispondenza di aree ad elevato passaggio (piazze, marciapiedi), le griglie dovranno avere più elementi asportabili che consentano di aumentarne il diametro interno.

8. Fittoni e dissuasori - Dovranno corrispondere alle tipologie rientranti nell'abaco delle prescrizioni tecniche del Settore Strade e autorizzati dal Settore Mobilità Urbana se collocati in area viaria ed essere, se necessario, di tipo rimovibile per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso e di manutenzione.

ARTICOLO 37. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Lavorazioni preliminari - L'Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere all'abbattimento delle piante per le quali è stata ottenuta specifica deroga, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti, all'estirpazione delle ceppaie, allo spietramento superficiale e alla adeguata protezione dei fusti degli alberi esistenti da conservare.

2. Lavorazione del terreno - Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempra, evitando il danneggiamento della struttura e la formazione delle suole di lavorazione.

La lavorazione potrà avere profondità compresa tra cm 5/8 e cm 15/20 con lo scopo di sminuzzare accuratamente il terreno in superficie per assicurare una buona penetrazione delle acque meteoriche. Potrà essere necessario procedere a una o più passate fino ad ottenere un omogeneo sminuzzamento delle zolle e completa estirpazione delle infestanti.

Intorno ad alberi, arbusti, manufatti, recinzioni, siepi e impianti irrigui il lavoro dovrà ovviamente completarsi a mano. Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori.

3. Impianti tecnologici - Nei casi in cui non sia stato possibile prevedere le canalizzazioni degli impianti tecnologici sotto zone impermeabili pavimentate e al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione a verde, le stesse dovranno essere installate ad una profondità che garantisca uno spessore minimo di 40 cm di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, essere convenientemente protette e segnalate. Il tracciato dovrà comunque rispettare le aree di pertinenza degli alberi esistenti stabilite dal Regolamento del verde pubblico, fatto salvo le eventuali deroghe ottenute in fase di concessione.

4. Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno - Dopo avere effettuato le lavorazioni, l'Impresa dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenerne la correzione, l'ammendamento e la concimazione di fondo.

5. Tracciamenti e picchettature - Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, l'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto, dovrà predisporre la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.).

Prima di procedere alle operazioni successive, l’Impresa dovrà ottenere l’approvazione dei tecnici incaricati per le operazioni di Alta Sorveglianza.

A piantagione eseguita, l’Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi (anche su supporto informatico) con l’indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

6. Apporto di terra di coltivo - Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l’Impresa dovrà verificare che il terreno in sito presenti le quote definitive rispondenti a quelle indicate negli elaborati di progetto e che sia adeguatamente preparato alla piantagione (vedi commi 1 e 2); in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di almeno cm 20 di spessore per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

La terra di coltivo eventualmente rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi dovrà essere impiegata esclusivamente per la finitura superficiale del rimodellamento del terreno.

7. Preparazione delle buche e dei fossi - Le buche ed i fossi per la piantagione degli esemplari arborei e arbustivi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. In linea di massima le buche devono risultare larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni dell’apparato radicale o della zolla.

Nell’apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, è opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare “l’effetto vaso”.

8. Preparazione del terreno per i prati - Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l’Impresa, a completamento di quanto specificato al precedente comma 6 dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di uno strato di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo aver eseguito la preparazione del terreno l’Impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno per eliminare ogni ondulazione, buca o avallamento.

9. Messa a dimora di alberi, palme, arbusti e cespugli - Qualche giorno prima della piantagione, l’Impresa dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato.

Nel riempimento della buca l’Impresa avrà cura di intizzare anche concime minerale complesso e concime organico o letame in modo tale che quest’ultimo sia ricoperto da uno strato di terra e non a contatto diretto con gli apparati radicali.

La messa a dimora degli alberi, delle palme degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L’imballo della zolla, costituito da materiale degradabile (paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo nella parte distale della zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l’imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.

Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate a piè d'opera non possano essere messe a dimora in tempi brevi, si dovrà provvedere a collocare il materiale in apposite "tagliole" curando le necessarie annaffiature ed evitando "pre-germinazioni".

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione e nel rispetto dell'orientamento di sviluppo dell'esemplare nel vivaio di provenienza.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature (vedi Art. 5 comma 7).

Per evitare bruciature da sole sul fusto degli alberi è necessario, specialmente per gli esemplari con diametro superiore a cm 8, procedere alla fasciatura con cannicciati o materiale assimilabile fino all'impalcatura dei rami.

Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato onde evitare che le piante vengano a trovarsi sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali.

Il palo tutore dovrà essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta e, in ogni caso, prima dell'esemplare da sostenere che verrà ad esso ancorato.

Per favorire l'irrigazione manuale dei nuovi impianti in assenza di ala gocciolante è necessario collocare intorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in PVC avente diametro di cm 10 corrugato e forato lateralmente la cui estremità dovrà fuoriuscire dal terreno per consentire le operazioni di irrigazione periodica. Per contenere la crescita delle erba infestanti nella zona del colletto e per ridurre la traspirazione, è opportuno prevedere la posa in opera, alla base dell'albero, di telo pacciamante in fibra di cocco.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Gli esemplari di nuovo impianto dovranno essere messi a dimora nell'adeguata stagione di attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma dovrà rispettare il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie. Le piante sempreverdi e le conifere non devono essere potate; saranno perciò eliminati soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore.

10.Pacciamatura - Tale intervento dovrà effettuarsi mediante lo spargimento di uno

strato di almeno cm 20 di spessore di corteccia di conifere con pezzatura media di

cm 2-4; in alternativa è preferibile utilizzare teli pacciamanti drenanti in polipropilene (110 gr/mq) ancorati al suolo e ricoperti con corteccia di conifere per uno spessore di circa cm 8/10 al fine di ridurre l'impatto visivo.

11.Messa a dimora di piante tappezzanti, erbacee perenni, rampicanti, sarmentose e ricadenti - Le piante tappezzanti, erbacee perenni, rampicanti, sarmentose e ricadenti sono accomunate per la medesima tipologia di messa a dimora, che deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori dei singoli esemplari, previa lavorazione del terreno.

Se le piante vengono fornite in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben pressata intorno alle radici.

L'Impresa è tenuta inoltre a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guiderne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione, eseguendo pure la copertura del terreno con idonea pacciamatura al fine di evitare la crescita di erbe spontanee.

12.Formazione dei prati - Nella formazione dei vari tipi di prato sono comprese tutte le opere relative alla preparazione del terreno, alle concimazioni, alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni.

La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo l'esecuzione degli impianti tecnologici, delle eventuali opere murarie, e installazione delle attrezature e degli arredi.

I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, esenti da malattie, fallanze ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.

La semina o la stolonizzazione, se effettuata a spaglio, dovrà effettuarsi sempre in giornata senza vento, dovrà prevedere più "distribuzioni" di semi o stoloni.

La copertura del seme o degli stoloni dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice o tramite specifiche attrezature meccaniche.

Qualora la morfologia del terreno lo consenta, è preferibile che le operazioni di semina o stolonizzazione vengano effettuate mediante speciale seminatrice, o col sistema di idrosemina o idrostolonizzazioni per grandi aree.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato e opportunamente delimitato per evitarne il calpestio nelle fasi iniziali di sviluppo delle specie. Analoga operazione sarà effettuata a germinazione avvenuta.

E' fatto obbligo, a prato formato, di procedere alla raccolta degli eventuali sassi o materiali di risulta affioranti in superficie.

13.Messa a dimora delle piote erbose - Le piote erbose (vedi Art. 6 comma 10) per la formazione dei prati a pronto effetto dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in file a giunti sfalsati tra fila e fila; dovranno risultare assestate a perfetta regola d'arte, in modo tale che non si presenti soluzione di continuità tra le piote.

Il piano di appoggio delle piote dovrà risultare debitamente livellato ed il terreno precedentemente lavorato.

Per favorirne l'attecchimento, le piote dovranno essere compattate per mezzo di battitura o di rullatura e, infine, abbondantemente irrigate.

Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le piote erbose dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti, costipandone i vuoti con terriccio.

14. Messa a dimora delle zolle pre-coltivate di tappezzanti - Le zolle precoltivate costituite da specie tappezzanti per la rapida copertura di superfici di piccole dimensioni dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in file a giunti sfalsati tra fila e fila; dovranno risultare assestate a perfetta regola d'arte, in modo tale che non si presenti soluzione di continuità tra zolla e zolla.

Il piano di appoggio delle zolle dovrà risultare debitamente livellato ed il terreno precedentemente lavorato.

Per favorirne l'attecchimento, le zolle dovranno essere compattate e abbondantemente irrigate. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti.

15. Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio - Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un adeguato apparato radicale, particolarmente adatto a formare una stabile copertura vegetale.

16. Protezione delle piante messe a dimora. - Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (per esempio reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.)

Le piante tappezzanti e i piccoli arbusti dovranno essere protetti dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciamatura.

17. Verifica statica degli alberi e palme esistenti - Qualora il progetto preveda il mantenimento di esemplari arborei esistenti, dovrà essere prodotta una relazione specifica redatta da tecnico abilitato del settore o stato fitosanitario dei singoli alberi; a seguito della relazione potrà essere richiesta un'ulteriore analisi strumentale per la verifica statica delle alberature indicate a rischio dalla relazione tecnica.

18. Installazione arredi - L'installazione degli arredi, da eseguirsi preferibilmente nella fase finale di realizzazione delle opere a verde, dovrà essere eseguita rispettando le direttive e le indicazioni fornite dalle ditte produttrici del prodotto.

ARTICOLO 38. MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE

1. La manutenzione che l'Impresa è tenuta ad effettuare per il periodo che intercorre tra la realizzazione delle opere e la presa in carico delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale, è estesa anche alle eventuali piante preesistenti e comprende le seguenti operazioni da effettuarsi con personale appartenente a ditte specializzate nel settore:

- a) irrigazioni;
- b) ripristino conche e rincalzo, in assenza di ala gocciolante o tubo drenante;

- c) falciature, diserbi e sarchiature;
- d) potature;
- e) eliminazione e sostituzione delle piante morte;
- f) rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi;
- g) ripristino della verticalità delle piante;
- h) verifica periodica della funzionalità degli arredi.

La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e/o la semina di ogni zona a prato di tappeto erboso.

2. Dettaglio delle singole lavorazioni.

a) Irrigazioni - L'Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi di nuova realizzazione.

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale. Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico per il prato e/o per le piante arboree, arbustive o tappezzanti, l'Impresa dovrà controllare che questo funzioni regolarmente e, se necessario, procedere agli interventi di riparazione.

La presenza dell'impianto di irrigazione non esonera in ogni caso l'Impresa dalle responsabilità in merito agli interventi irrigui e, pertanto, dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali.

b) Ripristino conche e rincalzo - A seconda dell'andamento stagionale, delle condizioni microclimatiche e delle caratteristiche delle singole specie botaniche, in assenza di ali gocciolanti o di tubo drenante, l'Impresa dovrà provvedere periodicamente alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l'innaffiamento.

c) Falciature, diserbi e sarchiature - L'Impresa dovrà provvedere, durante il periodo di sviluppo delle specie prative (l'altezza del prato non deve superare i 5 cm), alle varie falciature del tappeto erboso e alla conseguente raccolta del materiale di risulta.

I diserbi dei vialetti e delle altre superfici pedonali devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche.

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e specie erbacee perenni devono essere oggetto di interventi specifici per estirpare le erbe infestanti e reintegrare lo strato di pacciamatura.

d) Potature Le eventuali potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie ed in epoca idonea.

e) Eliminazione e sostituzione delle piante non più vegete - Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre appartenenti alla medesima specie botanica di quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile e comunque nel corso della stagione idonea immediatamente successiva all'avvenuto disseccamento.

f) Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi - Condizioni climatiche permettendo, l’Impresa dovrà immediatamente riseminare o reimpiantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualità dei prati.

g) Ripristino della verticalità delle piante - L’Impresa è tenuta al mantenimento della verticalità di tutte le nuove piante messe a dimora e dei relativi ancoraggi mediante tempestivi interventi di risistemazione.

h) Funzionalità degli arredi nel caso di aree aperte all’uso pubblico - Gli arredi, compresi i giochi, dovranno essere soggetti ad interventi periodici manutentivi per garantirne la funzionalità e la sicurezza. In caso di atti di vandalismo dovranno essere rimosse le parti pericolanti con conseguente e tempestivo intervento di ripristino.

GLOSSARIO

Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un’altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri. **Arbusto (o esemplare arbustivo):** pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente.

Area di pertinenza dell’albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell’albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell’esemplare arboreo in oggetto.

Area verde: spazio definito in un ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologico ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.

Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un’area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l’attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta allunga, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell’ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

Capituzzatura: taglio che interrompe la “freccia” dell’albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm.

Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del “diametro” di esso.

Collare: punto d’inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un “anello” corrugato della corteccia.

Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.

Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l’attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete,) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di 1,30 m dal terreno.

Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l’operazione di potatura verde che consiste nell’asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema.

Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni.

Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all’azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).

Freccia: ramo che porta all’apice vegetativo dell’albero.

Gariga: è un tipo di formazione vegetale più o meno aperta, individuata nella fascia termo-mediterranea, e costituita da bassi arbusti a portamento pulvinato, spesso distanziati da ampi tratti di terreno pietroso e nudo. Le garighe, in genere, possono essere considerate come il risultato di un processo di degradazione, assai inoltrato, della macchia. In particolari situazioni edafiche che non consentono una evoluzione dei suoli, sono invece delle formazioni primarie; rappresentano, cioè, lo stadio iniziale di un lento e lungo processo di rimboschimento naturale.

Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.

Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.

Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.

Macchia Mediterranea: La macchia è una formazione vegetale costituita da una boscaglia litoranea sempreverde composta da arbusti sclerofilli e da liane. Si tratta di una composizione talora intricata e impenetrabile, tipica della fascia termo-mediterranea, nella quale rappresenta una formazione climax o edafico-climax. Sovente la macchia non è primaria ma secondaria, rappresenta cioè una forma di degradazione di antichi boschi sempreverdi distrutti dall'uomo, ma anche uno stadio dinamico di evoluzione verso formazioni forestali più evolute.

Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plasticci, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta. (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Potatura capitozzo: taglio che implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.

Potatura sgamollo: taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.

Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

Stipide: tronco delle palme

Tutore: sostegno usato nell'allevamento delle piante

Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area.

ALLEGATI

Tutte le essenze presenti in questi allegati costituiscono la componente vegetale del paesaggio del territorio siracusano, l'elenco non vuole essere esaustivo ma riporta le specie con un rilevante interesse ecologico, ambientale e storico testimoniale.

ALLEGATO 1. SPECIE ERBACEE ED ARBUSTIVE SOTTOPOSTE A TUTELA

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Limonium syracusanum</i>	Statice
<i>Limonium hyblaenum brullo</i>	Limonio ibleo
<i>Capparis spinosi</i>	Cappero
<i>Crithmum maritimum</i>	Finocchio di mare
<i>Cakile maritima</i>	Ruchetta di mare
<i>Pancratium maritimum</i>	Giglio marino
<i>Mandragora autumnalis</i>	Mandragora
<i>Asfodelus ramosus</i>	Asfodelo
<i>Urginea maritima</i>	Scilla marina
<i>Acanthus mollis</i>	Acanto
<i>Origanum heracleoticum</i>	Origano di Siracusa
<i>Cyclamen Hederifolium Aiton</i>	Ciclamino Autunnale
<i>Atriplex halimus</i>	Porcellana di mare
<i>Lotus cystoides L.</i>	Ginestino delle scogliere
<i>Sarcocapterium spinosi</i>	Spinaporci
<i>Smilax aspera</i>	Salsapariglia nostrana
<i>Thymus capitatum</i>	Timo
<i>Arthrocnemum glaucum</i>	Salicornia glauca
<i>Euphorbia characias</i>	Euforbia cespugliosa
<i>Euphorbia dendroides</i>	Euforbia arborea
<i>Myrtus Communis</i>	Mirto
<i>Nerium oleander</i>	Oleandro
<i>Pistacia Lentiscus</i>	Lentisco
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto
<i>Pittosporum tobira</i>	Pittosporo
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Ilatro sottile
<i>Phillyrea latifolia</i>	Ilatro comune

<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
<i>Rhamnus oleoides</i>	Ranno con foglie d'olivo
<i>Artemisia arborescens</i>	Assenzio selvatico
<i>Ricinus communis</i>	Ricino
<i>Lavatera arborea</i>	Malva arborea
<i>Vitex agnus castusa</i> l.	Agnocasto
<i>Helicrysum italicum</i>	Elicriso
<i>Lavandula stoechas</i>	Lavanda selvatica
<i>Salvia triloba</i>	Salvia triloba
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica comune
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarino
<i>Erica arborea</i>	Erica arborea
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum</i> spp	Ligusto
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino
<i>Juniperus oxycedrus macrocarpa</i>	Ginepro cocolone
<i>Juncus maritimus</i>	Giunco
<i>Juncus effusus</i>	Giunco comune
<i>Spartium Junceum</i>	Ginestra
<i>Teucrium</i> Spp.	Camedrio
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Opuntia Ficus Indica</i>	Fico d'India
<i>Asparagus Acutifolius</i>	Asparago
<i>Carpobrotus acinaciformis</i>	Fico degli Ottentotti
<i>Cyperus Papyrus</i>	Papiro *

GRUPPO A – Specie arboree autoctone e alloctone prevalenti nel territorio e a rilevante interesse ecologico, ambientale, paesaggistico e storico testimoniale

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Olea oleaster</i>	Ogliastro
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Pirus Pyraster Burgsd</i>	Pero Selvatico
<i>Chamaerops humilis</i>	Palma nana
<i>Acacia saligna</i>	Mimosa
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Ceratonia siliqua</i>	Carrubo
<i>Eriobotrya japonica</i>	Nespolo
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Quercus spp.</i>	Quercia
<i>Tamarix spp.</i>	Tamarice

GRUPPO B – Specie arboree alloctone a rilevante interesse ambientale e storico testimoniale

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Albizia julibrissin</i>	Albizzia
<i>Araucaria spp.</i>	Pino del cerchio
<i>Cedrus spp</i>	Cedro del libano
<i>Citrus aurantium</i>	Arancio amaro
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Albero azzurro

<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Magnolia spp.</i>	Magnolia
<i>Melia azedarach</i>	Albero dei rosari
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Populus spp.</i>	Pioppo
<i>Eritrina Crista Galli</i>	Eritrina

Palme

<i>Brahea armata</i>	Palma blu
<i>Butia spp.</i>	Butia
<i>Phoenix spp.</i>	Palma da datteri
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Trachycarpus fortunei
<i>Washingtonia filifera</i>	Palma californiana
<i>Washingtonia robusta</i>	Palma messicana

GRUPPO C – Specie arboree alloctone a rilevante interesse storico testimoniale

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Ficus Benjamina</i>	Ficus Benjamina
<i>Ficus Carica</i>	Fico
<i>Ficus Decora</i>	Ficus Decora
<i>Ficus Elastica</i>	Albero della gomma
<i>Ficus Magnolioides</i>	Ficus macrophylla
<i>Pinus spp</i>	Pino
<i>Platanus spp.</i>	Platano *

ALLEGATO 3. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ

I grandezza Raggio > 6 m

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Celtis australis</i>	Bacolaro
<i>Ceratonia siliqua</i>	Carrubo
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Olea oleaster</i>	Ogliastro
<i>Olea europaea</i>	Ulivo
<i>Acacia saligna</i>	Mimosa
<i>Quercus spp.</i>	Quercia
<i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Albero azzurro
<i>Ficus Benjamina</i>	Ficus Benjamina
<i>Ficus Carica</i>	Fico
<i>Ficus Decora</i>	Ficus Decora
<i>Ficus Elastica</i>	Albero della gomma
<i>Ficus Magnolioides</i>	Ficus macrophylla
<i>Pinus spp</i>	Pino
<i>Platanus spp.</i>	Platano

II grandezza Raggio da 3 a 6 m

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Pirus Pyraster Burgsd</i>	Pero Selvatico
<i>Albizzia julibrissin</i>	Albizzia
<i>Eriobotrya japonica</i>	Nespolo
<i>Citrus aurantium</i>	Arancio amaro
<i>Melia azaderach</i>	Albero dei rosari
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Magnolia spp.</i>	Magnolia
<i>Phoenix dactylifera</i>	Palma da datteri
<i>Phoenix canariensis</i>	Palma delle canarie

<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Araucaria spp.</i>	Pino del cerchio
<i>Cedrus spp.</i>	Cedro del Libano
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Pinus pinea</i>	Pino

III grandezza Raggio < 3 m

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Chamaerops humilis</i>	Palma nana
<i>Brahea armata</i>	Palma blu
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di giuda
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice
<i>Tamarix africana</i>	Tamerice africana
<i>Washingtonia filifera</i>	Palma californiana
<i>Washingtonia robusta</i>	Palma messicana

ALLEGATO 4. DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO

Calcolo del valore di un esemplare arboreo

La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale della pianta V è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di imensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:

$$V = (a \times b \times c)$$

dove:

a : Prezzo di vendita al dettaglio

b : Indice secondo le dimensioni

c : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di vendita al dettaglio (a) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Siracusa, in mancanza si fa riferimento al prezziario ASSOVERDE, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere.

L'indice secondo le dimensioni (b) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

Diametro (cm)	Indice
< di 15	1
da 15 a 20	2
da 21 a 25	3
da 26 a 30	4
da 31 a 35	5
da 36 a 40	6
da 41 a 45	8
da 46 a 50	10
da 51 a 55	12
da 56 a 60	13
da 61 a 65	15
da 66 a 70	17
da 71 a 75	20
da 76 a 80	25
> di 80	30

Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

- 10 = pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica
- 9 = pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica
- 8 = pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica
- 7 = pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie

6	=	pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie
5	=	pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie
4	=	pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie
3	=	pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie
2	=	pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie
1	=	pianta deperiente o ormai priva di valore

1. Valutazione dei danni agli alberi, agli arbusti ai tappeti erbosi e agli arredi I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni irreversibili Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero.

B) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

Lesioni (% circonferenza tronco)	Indennità (% valore della pianta)
----------------------------------	-----------------------------------

Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

C) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Indennità (% valore della pianta)
da 0 a 1 m	da 0° a 90°	50
da 0 a 1 m	da 90° a 180°	75
da 0 a 1 m	oltre 180°	100

	da 0° a 90	25
da 1 a 2 m	da 90° a 180	50
	oltre 180°	75
	da 0° a 90°	15
da 2 a 3 m	da 90° a 180	30
	oltre 180	60
	da 0° a 90°	0
da 3 a 7 m	da 90° a 180	25
	oltre 180	50

Calcolo dell'indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati agli apparati radicali di alberi di grande rilevanza.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Indennizzo % di valore della pianta
	da 0° a 90°	100
da 0 a 1 m	da 90° a 180°	100
	oltre 180	100
	da 0° a 90	100
da 1 a 2 m	da 90° a 180	100
	oltre 180°	100
	da 0° a 90°	100
da 2 a 3 m	da 90° a 180	100
	oltre 180	100
	da 0° a 90°	20
da 3 a 5 m	da 90° a 180	45

oltre 180	90	
<hr/>		
da 0° a 90°	0	
da 5 a 9 m	da 90° a 180	30
	oltre 180	70
<hr/>		

D) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "B". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

E) Danni ad arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Siracusa, in mancanza si fa riferimento al prezziario ASSOVERDE, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.